



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI MILANO SEZ. STACCATA DI BRESCIA SEZIONE 67

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | MARCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MOLITERNI | FRANCESCO PAOLO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ZANGROSSI | LINEO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

0001
SENTENZA



- sull'appello n. 2325/15
depositato il 07/04/2015

- avverso la sentenza n. 574/5/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
BERGAMO
contro: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 67

REG. GENERALE

N° 2325/15

UDIENZA DEL

09/11/2015 ore 14:30

SENTENZA

N°

5282/64/2015

PRONUNCIATA IL:

- 9 NOV 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 7 DIC 2015

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Eugenio D'Orta

Svolgimento del processo

riceveva, quale
incorporante di _____ dalla Agenzia delle Entrate
, Direzione Provinciale di Bergamo, un avviso di liquidazione ai fini dell'imposta
di registro, relative sanzioni ed interessi ; la pretesa si sostanziava
nell'applicazione dell'imposta di registro su due scritture private di cessione di
contratti di preliminari di compravendita immobiliare, stipulati dall'incorporata,
in data 30/11/2009, non quale contraente in proprio, bensì quale "società di
gestione e per conto" del Fondo comune di investimento immobiliare chiuso
denominato _____ ; ricorreva ,alla CTP di Bergamo,

lamentando il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di
obbligazione gravante sul separato, ed autonomo, patrimonio

la cui gestione era ,nel frattempo , in data 23/03/2011, passata ad
altra SGR; il Giudice adito ,con sent . n°574/5/14, respingeva il ricorso sul
presupposto che, contrariamente a quanto assunto dalla Ricorrente, la Stessa
fosse da considerare "parte contraente" e ,dunque, tenuta, solidalmente ,ex art
57,comma 1, d.P.R.131/86 al versamento dell'imposta; infatti, secondo il
Giudice di prime cure, la circostanza che _____ avesse agito non in proprio,
ma per conto del Fondo Comune di investimento immobiliare _____ ,non
inciderebbe sulla qualifica di parte contraente rivestita dalla società di gestione"
*espressamente definita, nei due atti di cessione di contratti preliminari," parte
promissaria acquirente subentrante o parte cessionaria"* e non trasferirebbe
l'obbligazione tributaria in capo al Fondo Comune , dovendosi considerare che
,secondo _____ la _____ giurisprudenza _____ di _____ legittimità,
,(Cass.sent.n°2010/16605,Rv614460),i fondi comune di investimento sono
privi di autonoma soggettività giuridica e costituiscono patrimoni separati della
società di gestione del risparmio e" ,*pertanto, in caso di acquisto nell'interesse
del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice
o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimità ad agire in*

giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia"; la Ricorrente appella la sentenza sul presupposto di una carente motivazione e di un'erronea interpretazione dell'art.36 TUF e 57 d.P.R.n°131/86; in buona sostanza l'Appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure abbia dato della nozione di "parte contraente" una interpretazione formale non sostanziale; perché se è vero che, difettando il fondo di autonoma soggettività, per esso agisce la SGR, è, anche, vero che il fondo costituisce patrimonio separato della SGR stessa e, pertanto, tutti gli effetti dei negozi giuridici compiuti dalla SGR, per conto del fondo, debbono riverberarsi sul fondo stesso e non sulla SGR; chiede, in riforma dell'appellata sentenza, l'annullamento dell'atto impugnato; l'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio con controdeduzioni chiedendone la conferma.

Motivi della decisione

2-l comma 5 e 6 dell'art.36 TUF, nel testo vigente ratione temporis, dispongono che "La società promotrice e il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti al fondo gli obblighi e le responsabilità del mandatario. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società; delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società di gestione del risparmio o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La società di gestione del risparmio non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza dei fondi gestiti."; a sua volta, il comma 1 dell'art 57 d.P.R. 131/86 rubricato "Soggetti obbligati al

pagamento “. dispone che” *Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa , coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli artt. 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli artt. 633, 796, 800 e 825 del Codice di procedura civile ”; dalla norma del TUF emerge chiaramente la netta divisione tra il patrimonio della SGR e quello del fondo; i due patrimoni non sono mai “confondibili”, tantè vero che la norma dispone, in maniera chiara, che” delle obbligazioni contratte per suo conto, il fondo comune di investimento risponde esclusivamente con il proprio patrimonio”; insomma le scelte di gestione attuate dalla SGR sui beni del fondo ricadono sempre ,sia se positive che negative, sul fondo stesso; in questo quadro normativo appare senz'altro “*insoddisfacente*”, da un punto di vista interpretativo, una delimitazione della nozione di parte contraente che faccia unicamente leva sul dato formale che, cioè ,si limiti ad una sua lettura formale, la persona che ha sottoscritto l'atto, e non sostanziale, la persona su cui ricadono gli effetti dell'atto e che, pertanto, ha titolo e onere alla tutela dei propri interessi ; insomma non può essere considerata parte contraente quella che si limita a sottoscrivere l'atto quale estrinsecazione dell'attività gestoria, ma su cui non ricadono mai gli effetti dell'atto stesso ; dall'altronde che la suddetta interpretazione sostanziale della nozione di parte contraente sia corretta lo si può desumere dalla considerazione ,svolta da attenta dottrina, secondo cui, ipotizzando il caso di un avviso di accertamento riferito ad un immobile di proprietà del fondo, notificato successivamente all'avvicendamento con altra SGR ,nella gestione dello stesso, ancorché riferibile all'atto di acquisto del suddetto immobile, dall'interpretazione prettamente formale della nozione di parte contraente deriverebbe la conseguenza di considerare , comunque ,patrimonialmente responsabile la SGR *ratione temporis* competente anche se quest'ultima, ,ormai estranea al*

ruolo di gestione del fondo, non avrebbe neppure un patrimonio sul quale addebitare l'adempimento dell'onere tributario; né può essere utilmente richiamata ,a sostegno della correttezza della lettura formalistica del concetto di "parte contraente" ,la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal Giudice a quo, anzi!; la stessa, infatti, si limita ad affermare un principio di diritto del tutto condivisibile , e cioè che un immobile non può che essere intestato alla SGR, non avendo il fondo soggettività giuridica, e che la stessa è legittimata ad agire in giudizio a difesa degli interessi del fondo; cosa ben diversa dall'affermare che la SGR è parte contraente nell'atto di acquisto e ,perciò, solidalmente responsabile dell'imposta dovuta; in altri parole la SGR è sì titolata , anzi onerata , se vuol rimanere indenne da eventuali richieste di risarcimento degli investitori, dovendo agire con la diligenza del mandatario, ad impugnare l'avviso di accertamento, ma non è da considerare solidalmente responsabile del debito d'imposta accertato non potendo essere considerata parte contraente; va poi aggiunto che ,secondo quanto detto prima, la SGR legittimata ad impugnare, in nome del fondo, l'avviso di accertamento è quella che ,al momento della notifica ,gestisce il fondo stesso e ,dunque,non , necessariamente ,quella che ha sottoscritto, per conto del fondo, l'atto che ha originato l'avviso di accertamento ;in conclusione, in accoglimento dell'appello la sentenza va riformata con annullamento dell'atto impugnato; appare giusta, stante la carenza di precedenti giurisprudenziali ,la compensazione delle spese di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione in riforma dell'appellata sentenza annulla l'atto impugnato; le spese di giudizio di ambedue i gradi vanno compensate.

Brescia li 9 novembre 2015

Il Presidente est.

